

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 marzo 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 2018, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). (18R00382) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2018, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021. (18R00401) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 2018, n. 20.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2019. (18R00384) Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 2018, n. 21.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021. (18R00385) Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 2018, n. 22.

Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica. (19R00010) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2018, n. 27.

Modifiche al regolamento sulle attività extra-servizio. (18R00437) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2018, n. 28.

Standard minimi delle misure di sicurezza per la protezione degli impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico. (18R00438) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 novembre 2018, n. 29.

Modifiche al regolamento dell'Avvocatura della Provincia. (19R00011) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 novembre 2018, n. 30.

Commissione Fondo per il paesaggio. (19R00012) Pag. 14

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2018, n. 16.

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015. (18R00395) Pag. 15



LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 17.
**Norme urgenti in materia di funzioni delle
 Unioni territoriali intercomunali.** (18R00396) *Pag.* 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24.
**Disposizioni collegate alla legge regionale di
 stabilità per il 2019.** (19R00038) *Pag.* 16


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 40.
**Disposizioni in materia di procedura di nomi-
 na delle figure apicali delle aziende sanitarie, in
 materia di programmazione di area vasta ed in
 materia di organismi sanitari regionali. Modifi-
 che alla l.r. 40/2005.** (18R00405) *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 41.
**Disposizioni in materia di rischio di alluvio-
 ni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione
 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relati-
 va alla valutazione e alla gestione dei rischi di
 alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r.
 65/2014.** (18R00406) *Pag.* 29

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2018, n. 14.
**Regolamento recante norme per la riparti-
 zione degli incentivi da corrispondere al per-
 sonale dell'amministrazione regionale ai sensi
 dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile
 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con
 legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modi-
 ficata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio
 2016, n. 8.** (18R00398) *Pag.* 41



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 2018, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 49 - n. 12, Parte I del 10 settembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 3, 4 e 7-bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «anche nel caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti».

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2007 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola: «territoriali», sono inserite le seguenti: «ambientali e della salute pubblica».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 39/2007 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. I medesimi strumenti possono essere utilizzati per far fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione ricevono il riconoscimento dello stato di emergenza, secondo il relativo programma di attuazione approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Il comma 1-bis dell'art. 7-bis della legge regionale n. 39/2007, come modificato dalla presente legge, si applica anche alle situazioni per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato dichiarato ed è ancora in corso lo stato di emergenza.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 6 settembre 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00382

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 13 settembre 2018, n. 7.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021.

(Pubblicata nel Numero Straordinario 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37/Sez. Gen. del 13 settembre 2018)

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, decimo comma, dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670);


HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).



Art. 1.

*Bilancio di previsione 2019-2021 -
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2019-2021, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 333.679.761,10 e in termini di cassa in euro 361.983.761,10;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 328.618.120,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 324.488.008,89.

Art. 2.

*Bilancio di previsione 2019-2021 -
stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2019-2021, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 333.679.761,10 e in termini di cassa in euro 361.983.761,10;

b) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 328.618.120,12;

c) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro 324.488.008,89.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione 2019-2021

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 13 settembre 2018

KOMPATSCHER

18R00401

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 2018, n. 20.

Legge di stabilità provinciale per l'anno 2019.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. Gen. del 27 settembre 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

*Autorizzazioni di spesa per l'anno 2019 -
tabelle A, B, C*

1. Per il triennio 2019-2021 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Sono autorizzate per il triennio 2019-2021 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Art. 2.

Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

186.376.341,68	
186.376.341,68	a) Fondo ordinario (Progr. 1801):
186.376.341,68	
84.178.653,65	
84.178.653,65	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
84.178.653,65	
50.850.995,84	
50.850.995,84	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
50.850.995,84	
0,00	
0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
0,00	
0,00	
0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
0,00	
0,00	

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)».

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998,

n. 13, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni della presente legge riferite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, si intendono riferite agli enti non commerciali iscritti nel registro unico del terzo settore.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano».

1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «A richiesta sono parimenti iscritte le persone inserite, a seguito di procedura di selezione, in albi dirigenziali istituiti dalla Regione Trentino-Alto Adige, dal Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, dagli enti locali della Provincia di Bolzano e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, le quali abbiano esercitato la funzione di direttore/direttrice di ripartizione per almeno quattro anni.»

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi € 129.651.771,41 a carico dell'esercizio finanziario 2019, € 27.164.737,17 a carico dell'esercizio finanziario 2020, € 530.315.245,43 a carico dell'esercizio finanziario 2021 derivanti dall'art. 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.

Art. 6.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 21 settembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00384



LEGGE PROVINCIALE 21 settembre 2018, n. 21.

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/Sez. gen. del 27 settembre 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.701.371.038,47 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.595.878.087,71 euro.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.701.371.038,47 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.595.878.087,71 euro.

Art. 3.

Allegati al bilancio di previsione

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica (allegato I);

i) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

l) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

m) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

n) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

o) nota integrativa (allegato P);

p) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

q) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

r) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

s) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4.

Documento tecnico di accompagnamento al bilancio

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 settembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00385



LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 2018, n. 22.

Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. Gen. del 6 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La democrazia diretta e quella partecipativa sono, insieme alla democrazia rappresentativa, espressione della volontà dei cittadini e vengono riconosciute come parte della vita democratica dell'Alto Adige. La presente legge mira ad ampliare, rafforzare e rendere accessibili le possibilità e le forme di espressione delle decisioni democratiche.

Art. 2.

Definizioni

1. *Referendum* consultivo: il *referendum* consultivo può essere richiesto su proposte legislative di competenza del Consiglio o della Giunta provinciali. Al voto possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro il giorno dell'elezione. L'esito del voto non è vincolante.

2. *Referendum* abrogativo - iniziativa popolare: il *referendum* abrogativo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di abrogare una legge vigente. L'esito del *referendum* è vincolante per le istituzioni politiche.

3. *Referendum* propositivo - iniziativa popolare: il *referendum* propositivo dà la possibilità alle cittadine e ai cittadini di votare una legge che loro stessi hanno elaborato. L'esito del *referendum* è vincolante per le istituzioni politiche.

4. *Referendum* confermativo: con un *referendum* confermativo le cittadine e i cittadini decidono se una legge varata dal Consiglio provinciale deve entrare in vigore o meno. Sono escluse le leggi approvate a maggioranza di due terzi. La legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, non si applica al *referendum* confermativo.

5. Iniziativa popolare: le cittadine e i cittadini elaborano un disegno di legge che presentano al Consiglio provinciale. Questo è tenuto a esaminarlo. Esso può approvarlo invariato o con modifiche, respingerlo o elaborarne uno proprio. Non è possibile indire un *referendum*.

6. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è un processo di partecipazione gestito da una moderatrice/un moderatore nel corso del quale le/i partecipanti discutono di questioni di interesse comune riguardanti lo sviluppo del territorio e della società. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini permette alle persone di partecipare, con un metodo adeguato, alle decisioni di rilevanza per la società. L'obiettivo è coinvolgere le cittadine e i cittadini nel processo decisionale.

7. L'ufficio per la partecipazione e la formazione politica è insediato presso il Consiglio provinciale e ha il compito di rafforzare la formazione politica della popolazione, accompagnare e sostenere i processi partecipativi e referendari, e garantire un'informazione equilibrata sull'oggetto del *referendum*.

Capo II

REFERENDUM: REQUISITI DI ACCESSO E SVOLGIMENTO

Art. 3.

Richiesta di referendum

1. La richiesta di *referendum* contiene il testo di una proposta legislativa, redatta in italiano e/o tedesco, divisa per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

2. La richiesta va presentata all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/i nelle liste elettorali di un comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme ai fini della vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.


3. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo della proposta legislativa e devono essere numerati progressivamente.

Art. 4.

Limiti sui contenuti

1. I *referendum* non sono ammissibili se riguardano le leggi tributarie e di bilancio, la disciplina degli emolumenti spettanti al personale e agli organi della provincia così come gli argomenti e le norme che garantiscono i diritti dei gruppi linguistici, delle minoranze etniche e sociali.

2. La maggioranza delle/dei componenti del Consiglio provinciale appartenenti a un gruppo linguistico può dichiarare, in forma motivata, che la proposta di legge per il *referendum* o una semplice proposta riguarda la parità e la tutela dei gruppi linguistici oppure è considerata sensibile sotto il profilo etnico-culturale («sensibilità per un gruppo linguistico»).



3. In questo caso la commissione competente per lo svolgimento dei *referendum* («Commissione dei giudici») ai sensi dell'art. 6, decide se la dichiarazione è ammissibile, motivando la sua decisione. Affinché l'esito sia valido è necessaria, oltre alla maggioranza semplice delle/dei votanti, anche la maggioranza nei comuni in cui il gruppo linguistico, che ha sollevato la questione della «sensibilità», rappresenta la maggioranza della popolazione.

Art. 5.

Quesito

1. Il quesito deve essere formulato in italiano e tedesco; oltre all'indicazione di data, numero, titolo e testo della legge o della parte cui si riferisce, deve essere riportata una formulazione breve che sia chiara e inequivocabile.

2. La Commissione dei giudici verifica la corrispondenza tra formulazione breve del quesito e del testo completo. La formulazione breve non ha alcuno *status* giuridico e non può essere oggetto di impugnazione.

Art. 6.

Commissione per i procedimenti referendari

1. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum* è istituita la Commissione per i procedimenti referendari (Commissione dei giudici), la quale delibera sull'ammissibilità dei *referendum*, riesamina i voti contestati e proclama il risultato. La Commissione è composta da:

a) una magistrata/un magistrato del Tribunale di Bolzano;

b) una magistrata/un magistrato della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

c) una magistrata/un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.

2. I componenti della Commissione dei giudici sono nominati dalla Giunta provinciale d'intesa con le/i presidenti del Tribunale di Bolzano, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della sezione autonoma del Tribunale amministrativo regionale; la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali estrae a sorte dalle terne di nominativi proposti da ciascuno dei sopraccitati presidenti di Tribunale una/un componente e una/un componente supplente per ogni foro. La Commissione resta in carica per la durata di una legislatura.

3. Le funzioni di segretaria/segretario della Commissione dei giudici sono svolte dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale Servizi centrali, o da persona da essa/esso incaricata.

4. La Commissione dei giudici elegge fra le proprie/i propri componenti una/un presidente che convoca le sedute e le presiede, e una/un vice-presidente. La Commissione decide a maggioranza in presenza di tutti le/i componenti.

5. Alle/ai componenti della Commissione dei giudici spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per le commissioni a rilevanza esterna.

Art. 7.

Verifica dell'ammissibilità

1. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di *referendum*, la Commissione dei giudici decide sulla sua ammissibilità; al riguardo essa si esprime esplicitamente e motivatamente sulla competenza provinciale sulla materia oggetto del *referendum*, sulla conformità della richiesta alle disposizioni della Costituzione, dello Statuto speciale e alle limitazioni risultanti dall'ordinamento giuridico comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché ai requisiti e ai limiti previsti dalla presente legge. Congiuntamente alla richiesta di *referendum*, le/i proponenti possono richiedere un'audizione della Commissione dei giudici per precisare in forma concisa le proprie argomentazioni giuridiche sulla questione dell'ammissibilità. L'audizione non è pubblica.

2. La ripartizione provinciale Servizi centrali comunica alle/ai proponenti le eventuali riserve espresse dalla Commissione dei giudici nell'ambito della verifica ai sensi del comma 1. Entro dieci giorni le/i proponenti possono integrare o riformulare la richiesta di *referendum*; in seguito la Commissione dei giudici è chiamata a deciderne l'ammissibilità. Se il *referendum* è dichiarato ammissibile, si può procedere alla raccolta delle firme.

3. La ripartizione provinciale Servizi centrali informa le/i proponenti sulla decisione riguardo all'ammissibilità del *referendum*. Se il *referendum* è dichiarato ammissibile, si comunica che i fogli per la raccolta delle firme devono essere presentati per la vidimazione.

4. Entro due giorni lavorativi dalla decisione della Commissione dei giudici, la ripartizione provinciale Servizi centrali invia in forma digitale i fogli vidimati alle/ai proponenti e ai comuni.


Art. 8.

Raccolta e presentazione delle firme

1. Tutti gli strumenti di democrazia diretta ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 4 («*referendum*»), possono essere avviati con 13.000 firme di cittadine/cittadini iscritte/i nelle liste elettorali di un comune della Provincia di Bolzano e che abbiano il diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale. L'elettrice/elettore appone in calce al testo proposto contenente la dichiarazione che le/gli è stata esibita la proposta di legge, la propria firma e accanto alla stessa indica per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o. La raccolta delle firme deve essere effettuata entro sei mesi dal ricevimento della decisione di ammissione del *referendum* e la vidimazione dei moduli.

2. La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;



b) dalla/dal Presidente della provincia, dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle consigliere/dai consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al Presidente della provincia;

c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente o vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal Presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

d) dalla/dal presidente ovvero dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

e) dalle funzionarioe/dai funzionari incaricati dalla/dal Presidente della provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal presidente della comunità comprensoriale.

3. L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

4. I comuni e le comunità comprensoriali sono obbligati a tenere a disposizione i fogli per le firme in tutti gli uffici, servizi e sportelli provvisti di funzionari. Le funzionarioe/i funzionari sono incaricate/i dalla sindaca/dal sindaco o dalla/dal presidente della comunità comprensoriale di autenticare le firme.

5. Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, i promotori depositano i relativi fogli presso la ripartizione provinciale Servizi centrali.

Art. 9.

Esame di procedibilità

1. Entro dieci giorni lavorativi dalla consegna delle firme la ripartizione provinciale Servizi centrali verifica:

a) la regolarità delle firme raccolte, conteggiando anche le firme delle promotrici/dei promotori;

b) se la legge o le singole disposizioni di legge oggetto del *referendum* siano state nel frattempo abrogate o modificate.

2. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di firme valide necessarie o la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a *referendum* siano state nel frattempo abrogate o modificate nei loro contenuti essenziali, la Commissione dei giudici dichiara l'improcedibilità del *referendum*.

3. Nel caso in cui la legge o singole disposizioni di legge da sottoporre a *referendum* siano state nel frattempo abrogate parzialmente o modificate in parti non essenziali, sono sottoposte a *referendum* le disposizioni che sono rimaste in vigore o hanno subito modifiche solo marginali. In tal caso la Commissione adegua o riformula il quesito d'intesa con le promotrici e i promotori.

4. Al *referendum* confermativo si applicano le modalità previste dall'art. 12.

5. Conclusa la verifica, la Commissione dei giudici inoltra gli atti all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale o alla/al Presidente della provincia.

6. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione fornisce assistenza e consulenza giuridica nella stesura del quesito e durante i lavori preparatori ai sensi dell'art. 25.

Art. 10.

Indizione del referendum e scadenze

1. Ricevuta la comunicazione relativa alla decisione sulla procedibilità del *referendum*, la/il Presidente della provincia fissa la data del *referendum* durante la successiva sessione primaverile (15 marzo - 15 giugno) o autunnale (15 settembre - 15 dicembre). Nel relativo decreto è riportato anche il quesito con la formulazione breve in forma comprensibile che verrà sottoposto alle elettrici/agli elettori.

2. Se conformemente alle presenti disposizioni è stata dichiarata l'ammissibilità di più *referendum*, essi si svolgono contemporaneamente, in una sola votazione e nello stesso giorno. Lo svolgimento di uno o più di essi può essere rinviato a data diversa, se nello stesso anno sono già stabiliti ulteriori *referendum* a livello nazionale, regionale o provinciale ai sensi della legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10, contemporaneamente ai quali possano svolgersi detto o detti *referendum*.

3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è reso noto anche con manifesti, da affiggere per disposizione dei comuni almeno trenta giorni prima della data del *referendum* stesso.

4. Ogni attività e operazione relativa allo svolgimento del *referendum* è sospesa nei sei mesi che precedono la fine della legislatura del Consiglio provinciale. Nel mese successivo all'elezione del nuovo Consiglio provinciale non si possono indire *referendum*.


5. Se prima della data prevista per lo svolgimento del *referendum* è intervenuta l'abrogazione parziale o una modifica non sostanziale della legge o delle disposizioni di legge da sottoporre a *referendum*, esso si svolge sul quesito adeguato o riformulato dalla Commissione dei giudici d'intesa con le promotrici/i promotori.

6. In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze per cui si è deciso di presentare detto *referendum*, le promotrici/i promotori possono presentare alla ripartizione provinciale Servizi centrali, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto della/del Presidente della provincia che fissa la data del *referendum*, una comunicazione motivata con cui si chiede di considerare decaduto il *referendum* stesso. Tale comunicazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente al decreto della/del Presidente della provincia che dichiara decaduto il *referendum*.

Art. 11.

Validità del referendum

1. L'esito dei *referendum*, escluso il *referendum* consultivo, è valido se al voto ha partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto. I *referendum* consultivi sono validi in ogni caso.



Art. 12.

*Svolgimento del referendum
confermativo su leggi provinciali*

1. Le leggi provinciali che non sono state approvate a maggioranza di due terzi possono essere sottoposte a un *referendum* confermativo. La richiesta di *referendum* va presentata all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale entro venti giorni dall'approvazione della legge in Consiglio. La presentazione va protocollata. La richiesta deve recare il titolo della legge provinciale e la data della sua approvazione in Consiglio provinciale.

2. Se la richiesta viene fatta dagli elettori/dalle elettrici, deve essere presentata da almeno 300 promotrici/promotori. Nella richiesta devono essere riportati nome, cognome e residenza dei singoli promotori/delle singole promotrici; inoltre va indicata la persona alla quale inviare le comunicazioni previste dal procedimento. Congiuntamente alla richiesta è necessario presentare il certificato comprovante l'iscrizione delle promotrici/dei promotori nelle liste elettorali di un comune dell'Alto Adige.

3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale verifica entro due giorni lavorativi la validità delle 300 firme. Se sono valide, la richiesta viene inoltrata immediatamente alla Commissione dei giudici, che deve procedere alla verifica entro ulteriori dieci giorni. Se è accertata la validità della richiesta, viene fatta immediatamente comunicazione alla/al Presidente della provincia, che sottoscrive il decreto per la sospensione della legge provinciale.

4. Successivamente alla pubblicazione del decreto della/del Presidente della provincia il procedimento prosegue ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 10.

Capo III

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 13.

Presupposti

1. L'iniziativa popolare relativamente alle leggi provinciali è esercitata da almeno 8.000 elettrici/elettori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 14.

Richiesta di iniziativa popolare

1. La richiesta di avvio di un'iniziativa popolare contiene il testo del progetto di legge, redatto in italiano e tedesco, diviso per articoli, una relazione illustrativa sulle finalità e il contenuto e, qualora siano previste nuove o maggiori spese a carico del bilancio della provincia, l'indicazione del relativo onere finanziario e i modi per farvi fronte.

2. La richiesta è presentata all'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale da almeno tre promotrici/promotori iscritte/iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, che abbiano diritto al voto per le elezioni del

Consiglio provinciale, unitamente ai fogli per la raccolta delle firme per la vidimazione da parte della segretaria/del segretario generale del Consiglio provinciale o persona da lei/lui delegata.

3. I fogli destinati alla raccolta delle firme devono contenere il testo del progetto di legge e devono essere numerati progressivamente.

Art. 15.

Raccolta e presentazione delle firme

1. L'elettrice/elettore appone in calce al progetto di legge la propria firma e accanto alla stessa sono indicati per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto.

2. La firma dell'elettrice/elettore è autenticata:

a) da una notaia/un notaio, dalla/dal giudice di pace, dalle/dai dipendenti delle cancellerie della Corte d'appello e del Tribunale nonché dalle segretarie/dai segretari della Procura della Repubblica;

b) dalla/dal Presidente della provincia, dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale, dalle assessore/dagli assessori provinciali, dalle/dai componenti del Consiglio provinciale che abbiano comunicato la propria disponibilità alla/al Presidente della provincia;

c) dalla sindaca/dal sindaco, dalla/dal presidente e dalla/dal vicepresidente del consiglio di quartiere, dalle assessore/dagli assessori comunali, dalla/dal Presidente del Consiglio comunale, dalle consigliere/dai consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità alla sindaca/al sindaco, dalla segretaria/dal segretario comunale; le suddette persone possono autenticare le firme solo nel comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

d) dalla/dal presidente o dalla segretaria/dal segretario generale della comunità comprensoriale della circoscrizione a cui appartiene il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/iscritto l'elettrice/elettore;

e) dalle funzionarie/dai funzionari incaricate/incaricati dalla/dal Presidente della provincia, dalla sindaca/dal sindaco e dalla/dal Presidente della comunità comprensoriale.

3. L'autenticazione può essere cumulativa per tutte le firme contenute in ciascun foglio, con indicazione del numero di firme contenute nel foglio.

4. Raggiunto il numero minimo di firme necessarie, le promotrici/i promotori depositano i relativi fogli presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.


Art. 16.

Verifica di ammissibilità

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale verifica e conteggia le firme al fine di accertare l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

2. L'iniziativa popolare è dichiarata inammissibile, se

a) le firme non sono state depositate entro quattro mesi dalla data di restituzione dei fogli vidimati;



b) il numero minimo di firme necessarie non è stato raggiunto.

3. Se l'iniziativa popolare è risultata ammissibile, la/il Presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto di legge alla Commissione legislativa competente per materia. In seguito alla trattazione da parte della Commissione legislativa o trascorsi sei mesi dall'assegnazione senza che la Commissione legislativa abbia concluso la trattazione del progetto di legge, lo stesso è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale deve concluderne la trattazione entro i successivi sei mesi.

4. In caso di modifica sostanziale della situazione giuridica o delle circostanze che hanno determinato l'iniziativa popolare, le promotrici/i promotori possono ritirarla presentando all'ufficio di presidenza una comunicazione motivata. La suddetta comunicazione deve essere presentata prima che il Consiglio provinciale abbia votato il passaggio alla discussione articolata. La presente comunicazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo IV

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA — PROCESSI PARTECIPATIVI —
CONSIGLIO DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI

Art. 17.

Consiglio delle cittadine e dei cittadini - finalità

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini quale processo partecipativo ha come obiettivo di coinvolgere nel processo politico la popolazione e le sue competenze e conoscenze su questioni che riguardano la collettività.

2. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni ma esprime suggerimenti e raccomandazioni che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale.

Art. 18.

Strumento di partecipazione della cittadinanza - svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini

1. Lo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini si articola in tre fasi: il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, l'evento pubblico e l'inoltro dei risultati ai responsabili delle decisioni.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione si occupa della pianificazione e dello svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini. L'intero processo è gestito da moderatrici e moderatori. L'accompagnamento del processo e la moderazione avvengono secondo il principio dell'obiettività e non influiscono in alcun modo sui contenuti.

3. Dopo che i risultati sono stati presentati e trasmessi ai responsabili delle decisioni, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini si scioglie. Per trattare nuove tematiche e quesiti è necessario convocare nuovi consigli delle cittadine e dei cittadini.

Art. 19.

Procedura formale - Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei consigli delle cittadine e dei cittadini.

3. Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

4. In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.

Art. 20.

Consiglio delle cittadine e dei cittadini - svolgimento

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini è composto da almeno 12 persone iscritte nell'apposita lista, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La procedura di selezione avverrà mediante campionamento stratificato secondo gruppo linguistico, genere ed età.

2. La partecipazione al Consiglio delle cittadine e dei cittadini è su base volontaria ma vincolante. In un periodo di tempo limitato, ovvero 1,5 giorni, il gruppo elabora idee, spunti e raccomandazioni unanimemente condivise su una problematica specifica.

3. Il risultato è una dichiarazione congiunta e unanimemente condivisa.

Art. 21.

Evento pubblico

1. Entro tre settimane dallo svolgimento del Consiglio delle cittadine e dei cittadini l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione organizza un evento pubblico durante il quale vengono presentati ed esposti i risultati.


2. L'evento è reso pubblico in modo adeguato.

3. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione riassume lo svolgimento e l'esito dell'evento in un rapporto.

Art. 22.

Relazione sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini

1. I rapporti sul Consiglio delle cittadine e dei cittadini e sull'evento pubblico confluiscono nella relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini.



Art. 23.

Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione

1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. L'ufficio di Presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.

3. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro sessanta giorni. Le promotrici/I promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.

Capo V

INFORMAZIONE, TRASPARENZA, FORMAZIONE POLITICA

Art. 24.

Ufficio per la formazione politica e la partecipazione

1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è insediato presso il Consiglio provinciale.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione ha i seguenti compiti:

- a) rafforzamento della formazione politica della popolazione;
- b) l'educazione civica;
- c) informazione sull'oggetto dei *referendum*;
- d) organizzazione dei consigli delle cittadine e dei cittadini;
- e) attività informativa mirata su tematiche critiche;
- f) promozione di spunti per formazioni, *training* e *coaching* nel settore della formazione politica, della partecipazione e della democrazia diretta;
- g) costruzione di reti sovraregionali.

3. L'ufficio lavora in collaborazione con gli uffici, le istituzioni e le associazioni attivi nel campo della formazione politica.

4. L'ufficio opera in modo indipendente e imparziale. Non può subire condizionamenti politici di alcun tipo. Il piano di attività viene presentato all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale che lo deve valutare e approvare. Il bilancio per il piano di attività viene fissato annualmente d'intesa con il Consiglio di amministrazione ai sensi del comma 5. L'ufficio riferisce annualmente al Consiglio provinciale sulle sue attività.

5. L'ufficio è controllato da un Consiglio di amministrazione e assistito da un comitato scientifico. Il Consiglio di amministrazione garantisce la pluralità di opinione e impedisce un orientamento unilaterale. È composto da

una/un componente di ogni gruppo consiliare ed è eletto dal Consiglio provinciale su proposta dei gruppi all'inizio della legislatura. La/Il Presidente è nominata/o tra i componenti. Il comitato scientifico è composto da due esperte/esperti per ognuno dei seguenti settori: formazione politica, pedagogia, comunicazione e scienze giuridiche. Vengono elette/eletti all'inizio della legislatura dal Consiglio provinciale, per metà su proposta della maggioranza e per metà su proposta della minoranza. Le/I componenti del Comitato scientifico possono essere riconfermate/i al massimo una volta.

6. L'organico dell'ufficio e le relative assunzioni verranno stabiliti con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 25.

Informazione

1. Le cittadine/i cittadini hanno il diritto di essere informate/informati dal Consiglio provinciale sull'oggetto dei *referendum*. Le informazioni del Consiglio provinciale alla popolazione devono essere chiare, comprensibili, obiettive, imparziali, complete, di facile lettura, e orientate al gruppo di destinatari.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione è responsabile dell'informazione.

3. La provincia finanzia opuscoli informativi ed eventi informativi soltanto se entrambe le parti sono rappresentate in egual misura.

4. Prima di ogni votazione devono essere organizzati degli eventi informativi che diano uguale spazio a entrambe le parti. Gli eventi possono essere promossi dalla provincia nell'ambito della formazione politica. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri. Anche gli eventi organizzati ai fini dell'elaborazione partecipativi possono essere incentivati nell'ambito della formazione politica.

5. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione supervisiona lo svolgimento e funge da organizzatore qualora rilevi che non vengono organizzati sufficienti eventi informativi.

6. Tutti i mezzi di comunicazione, anche i *social media*, sono considerati canali informativi.


Art. 26.

Opuscolo informativo per tutte le famiglie

1. Prima di un *referendum* si invia un opuscolo informativo nelle lingue provinciali a tutte le famiglie, il quale viene pubblicato anche sui principali canali di informazione. Le informazioni devono rispettare i principi dell'art. 25 e pervenire alle famiglie almeno dieci giorni prima della votazione.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione crea un gruppo di redazione composto in egual misura da rappresentanti di entrambe le posizioni.

3. La redazione avviene congiuntamente e deve esservi consenso sui contenuti. Se si aggiungono opinioni o commenti, essi devono sempre tenere conto di entrambe le posizioni.



4. Tutti i partiti rappresentati in Consiglio provinciale possono in egual misura fornire indicazioni di voto nell'opuscolo destinato alle famiglie.

Art. 27.

Trasparenza

1. Tutti coloro che hanno sostenuto spese dirette o indirette per il *referendum* devono darne comunicazione corredata di rendicontazione entro sessanta giorni dal *referendum* all'ufficio di presidenza, che provvederà a inoltrare i documenti all'Organismo di valutazione.

2. L'ammontare e la provenienza dei fondi utilizzati per la propaganda verranno pubblicati sul sito del Consiglio provinciale.

3. Le cittadine e i cittadini possono inoltre comunicare all'ufficio di presidenza le spese per la propaganda sostenute da terzi e consegnare i giustificativi corrispondenti. L'ufficio di Presidenza verifica questi dati e li pubblica eventualmente sul sito del Consiglio provinciale con l'annotazione «Spese di propaganda non denunciate».

Art. 28.

Parità di accesso ai mezzi di informazione

1. Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, quarantotto ore prima della votazione scatta il divieto di ingerenza politica, mediatica e pubblica, in aggiunta alle disposizioni sulla *par condicio*.

2. I *media* devono garantire a tutti i partiti tariffe e condizioni uguali per lo spazio pubblicitario.

3. Il Comitato provinciale per le comunicazioni verifica la parità di trattamento nella pubblicità. La/Il Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni funge da istanza di garanzia e controllo a tutela della parità di trattamento.

4. Il Comitato provinciale per le comunicazioni osserva e valuta la situazione prima dei *referendum*. Può inoltre, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale, effettuare studi, monitoraggi o analisi.

Capo VI

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

Abrogazioni e revisione periodica

1. È abrogata la legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11.

2. La Commissione legislativa competente è tenuta, se necessario, ad adeguare alle situazioni ed esigenze attuali la presente legge almeno una volta in ogni legislatura.

Art. 30.

Rimborso spese

1. Alle promotrici/ai promotori di *referendum* spetta, su richiesta, un rimborso spese nella misura di 1 euro per ogni firma valida, fino al raggiungimento del numero

minimo necessario. A tale scopo è indispensabile che la competente Commissione legislativa del Consiglio provinciale accerti la competenza provinciale nella materia oggetto dell'iniziativa popolare ovvero la Commissione dei giudici dichiari l'ammissibilità del *referendum*.

2. La relativa richiesta va presentata a seconda della competenza all'ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale o alla ripartizione provinciale Servizi centrali. Essa deve indicare il nome della persona delegata a ricevere l'intero importo con effetto liberatorio.

Art. 31.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente del «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 dicembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

19R00010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2018, n. 27.

Modifiche al regolamento sulle attività extraservizio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 25 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
16 ottobre 2018, n. 1067;


EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. Il personale dichiara in particolare che non sussiste alcuna incompatibilità di cui all'art. 13, comma 1, lettera f/bis) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»



Art. 2.

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

«Art. 3 (*Attività extraservizio consentite senza autorizzazione*). — 1. Il personale può svolgere le seguenti attività extraservizio senza autorizzazione:

a) cariche non remunerate presso società cooperative, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;

b) attività per le quali non è previsto alcun compenso o è previsto solo un rimborso spese documentato, nonché attività i cui redditi non sono rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) cariche presso società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici, se gli incarichi fanno parte degli obblighi di servizio o nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;

d) partecipazioni a società di capitali o partecipazioni in qualità di socio accomandante in società in accomandita semplice, sempreché non vengano assunte funzioni con poteri decisionali o gestionali;

e) mandati politici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità;

f) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, a meno che non si tratti di attività imprenditoriale;

g) locazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera d/*bis*) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

«Art. 4 (*Attività extraservizio di modica entità*). — 1. Il personale può svolgere attività extraservizio per un compenso complessivo lordo non superiore a 1.000,00 euro per anno solare.

2. In tal caso è sufficiente una comunicazione al superiore competente, che verifica il rispetto delle limitazioni di cui all'art. 2. L'attività è considerata autorizzata con la conferma della verifica.»

Art. 4.

1. Il testo tedesco della seconda frase del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

«Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro sind nach vorheriger Genehmigung in jedem Fall zulässig.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 2/*bis*:

«2/*bis*. Il limite di reddito di cui al comma 2 può essere aumentato fino al 50 per cento nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche.»

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è inserito il seguente comma 1/*bis*:

«1/*bis*. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aumentato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c) della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, fino al 150 per cento.»

Art. 6.

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituita:

«a) dietro presentazione di idonea documentazione comprovante una situazione di disagio personale;»

2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, è così sostituito:

«4. Fatta eccezione per i casi di cui al comma 3, lettera a), non è consentito lo svolgimento di attività extraservizio durante il periodo di assenza a causa di malattia, congedo obbligatorio per maternità e per fruizione dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o all'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2018, n. 28.

Standard minimi delle misure di sicurezza per la protezione degli impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/Sez. Gen. del 25 ottobre 2018)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 ottobre 2018, n. 1065;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida definiscono gli standard minimi di sicurezza degli acquedotti idropotabili pubblici di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, in riferimento ad atti di manomissione intenzionale dell'approvvigionamento idropotabile.



Art. 2.

Prescrizioni per la sicurezza delle componenti d'impianto con superfici d'acqua a pelo libero

1. Tutte le componenti del sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile ed in particolare le componenti d'impianto con superfici d'acqua a pelo libero, quali opere di presa, serbatoi, avampozzi e pozzetti di raccolta e di interruzione della pressione, vanno accuratamente protette mediante serramenti di classe di resistenza da media a elevata per impedire l'accesso ai non addetti.

2. I gestori devono garantire che le chiavi di accesso agli impianti vengano custodite in modo sicuro e che agli impianti possa accedere esclusivamente il personale addetto. L'accesso alle chiavi e ogni loro utilizzo devono essere organizzati in modo tracciabile e annotati in un apposito registro.

3. I dispositivi di aerazione di strutture con superfici d'acqua a pelo libero vanno realizzati e protetti in modo da non permettere compromissioni della qualità dell'acqua.

Art. 3.

Prescrizioni tecniche per accessi su parete verticale

1. I serramenti verticali, quali le porte, devono essere conformi ai seguenti standard minimi di sicurezza, a meno che non siano già certificati in classe di resistenza RC3 o più elevata secondo la norma EN 1627:

a) serratura multipunto di classe 4 secondo la norma DIN 18251;

b) guarnitura di sicurezza (defender) di classe ES 2 secondo la norma DIN 18257;

c) cilindro di sicurezza di classe 1 BZ secondo la norma DIN 18252;

d) cerniere di classe 10 secondo la norma EN 1935:2002 per porte di peso fino a 60 kg, o di corrispondente classe superiore. Le cerniere montate esternamente devono essere dotate di protezione antiscardinamento.

2. I serramenti devono essere prodotti in acciaio resistente alla corrosione dello spessore minimo di 1,5 mm. La struttura dell'anta deve essere costituita da un telaio esterno avente le seguenti caratteristiche minime:

a) profilo a sezione quadrata con barre trasversali 30/30 mm;

b) spessore del pannello 2 mm;

c) distanza fra le barre trasversali max. 600 mm.

3. Per le nuove installazioni deve essere utilizzato acciaio inox, ad eccezione dei serramenti per i pozzetti di interruzione della pressione.

Art. 4.

Prescrizioni tecniche per accessi da apertura orizzontale

1. I serramenti orizzontali, quali quelli per le botole, devono rispettare i requisiti riportati all'art. 3, comma 1. Le serrature multipunto devono essere adottate solamente nel caso in cui il lato di chiusura misuri più di 1,10 m di lunghezza.

2. I serramenti orizzontali già esistenti possono essere dotati, in via eccezionale, di lucchetti conformi almeno alla classe di resistenza 4 secondo la norma UNI EN 12320.

Art. 5.

Misure di telecontrollo per acquedotti che servono oltre 2.000 abitanti

1. I punti di accesso alle componenti d'impianto di cui all'art. 2, comma 1 relativi ad acquedotti idropotabili pubblici che approvvigionano più di 2.000 abitanti, vanno dotati di un adeguato sistema di allarme. I serbatoi di tali acquedotti vanno inoltre dotati di un sistema di videosorveglianza.

2. I serbatoi che approvvigionano più di 5.000 abitanti vanno dotati di una saracinesca telecomandata per l'interruzione dell'alimentazione della rete in caso di ingressi non autorizzati.

Art. 6.

Altre disposizioni

1. I gestori degli acquedotti idropotabili pubblici devono disporre di personale raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24, che conosca i dettagli tecnici dell'impianto e che, in caso di emergenza, possa dare informazioni e adottare le misure di sicurezza necessarie. Numero di telefono e nome del personale reperibile devono essere comunicati all'ufficio provinciale per la gestione delle risorse idriche entro il 31 dicembre 2018. Eventuali variazioni devono essere comunicate sollecitamente.

2. In una situazione di emergenza che lo richieda i gestori devono essere in grado di applicare una clorazione continuativa dell'acqua entro otto ore dall'allarme.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Le presenti disposizioni devono essere implementate entro il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 ottobre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00438


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 29.

Modifiche al regolamento dell'Avvocatura della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/Sez. Gen. del 29 novembre 2018).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
20 novembre 2018, n. 1174



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 24 ottobre 2013, n. 31, sono aggiunte le seguenti lettere *m*) e *n*):

«*m*) riassunzione di cause già pendenti;

n) promozione di liti attive sino al valore di euro 20.000,00.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 24 ottobre 2013, n. 31, è inserito il seguente comma 2/bis:

«2/bis. Nell'espletamento della loro attività contrattuale, per la stipula di scritture private o di contratti rogati in forma pubblica amministrativa, anche con modalità elettronica, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) possono chiedere di farsi assistere dall'ufficiale rogante della Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 6, comma 10, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, inoltrando la relativa richiesta all'area servizio contrattuale.»

Art. 3.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 24 ottobre 2013, n. 31, è aggiunto il seguente comma 8:

«8. Agli avvocati e alle avvocate sono delegate le seguenti attribuzioni sino al valore di euro 20.000,00:

a) conclusione di transazioni giudiziali e stragiudiziali di controversie, escluse le vertenze concernenti rapporti giuridici di natura reale;

b) conclusione di procedure di negoziazione assistita;

c) conclusione di procedimenti di mediazione;

d) archiviazione di pratiche di rivalsa.»

Art. 4.

1. Nel testo tedesco dell'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della provincia 24 ottobre 2013, n. 31, dopo la parola «dürfen» sono inserite le parole «für jeden Rechtsanwalt/jede Rechtsanwältin»

Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 24 ottobre 2013, n. 31, le parole «ai sensi dell'art. 7» sono sostituite dalle parole «ai sensi dell'art. 6».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(Omissis).

19R00011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 novembre 2018, n. 30.

Commissione Fondo per il paesaggio.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 - Sezione Generale del 29 novembre 2018).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 novembre 2018, n. 1192,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione fondo per il paesaggio, nonché l'erogazione dei contributi previsti per le iniziative sostenute con il fondo, in esecuzione dell'art. 16, comma 3, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante «Territorio e paesaggio».

Art. 2.

Nomina, composizione e funzionamento

1. La Commissione di cui all'articolo 1 è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:


a) il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio, con funzioni di presidente;

b) un/una rappresentante degli uffici della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio;

c) un esperto/un'esperta in scienze naturali.

2. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso per gli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Funge da sostituto/sostituta del/della presidente il direttore/la direttrice dell'Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.

3. L'ufficio competente della Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio svolge l'attività istruttoria e le funzioni di relazione in seno alla Commissione.



4. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.

5. La Commissione decide sulla concessione dei contributi previsti per le iniziative sostenute con il fondo sulla base di criteri approvati con delibera della Giunta provinciale. In applicazione dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, tali criteri disciplinano anche la liquidazione dei contributi.

Art. 3.

Abrogazione

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 novembre 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER
(*Omissis*).

19R00012

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2018, n. 16.

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 29 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 27 giugno 2018*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 8/2000

Art. 1.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 8/2000

1. Il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2014

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/2014

1. All'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «del Presidente della Regione e degli assessori regionali» sono aggiunte le seguenti: «e del Presidente e dei vicepresidenti del Consiglio regionale»;

b) al comma 3 dopo le parole «Il Presidente della regione e gli assessori regionali» sono inserite le seguenti: «, nonché il presidente e i vicepresidenti del Consiglio regionale»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2014

1. Il comma 4 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 3/2014 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 3/2014

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 3/2014 le parole «al 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

Capo III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 2/2015

Art. 5.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 2/2015

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali numeri 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole «al 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».


Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 giugno 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00395

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 17.

Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 29 giugno 2018 - SO 30*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Superamento dei termini per il completamento dell'esercizio associato obbligatorio di funzioni comunali

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole: «dall'1 gennaio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data stabilita dall'Assemblea dell'Unione».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 18/2016

1. All'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 19, le parole: «e i Comuni partecipanti alle medesime», sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni partecipati alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali» e le parole: «ai fini

del calcolo del limite di spesa per UTI e i Comuni», sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime»;
b) il comma 20, è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 giugno 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00396

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 409 del 27 dicembre 2018*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*omissis*).

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2019) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.



Capo II

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'art. 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis la Regione:

a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;

b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.».

Capo III

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

DISCIPLINA DEL TURISMO

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 2006

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) è aggiunto il seguente periodo: «Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al turismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valo-

rizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:

«1-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'art. 12.».

Art. 5.

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati «confidi») di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

Sezione II


CULTURA

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1995

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.».



Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:

«4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziare in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2014

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole «la Regione provvede» sono inserite le seguenti: «al trasferimento delle risorse necessarie».

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 11 del 2018

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole «fondo di dotazione» sono sostituite dalla parola «patrimonio».

Capo IV

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

*Sezione I*DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 14 dell'art. 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole «prevista al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 13» e le parole «di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 12».

Art. 11.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al primo comma dell'art. 27 della legge regionale n. 42 del 1984 le parole «sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25» sono soppresse.

*Sezione II*DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO
IN MATERIA DI PAESAGGIO

Art. 12.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell'art. 70 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), le parole «il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 del decreto legislativo stesso.» sono sostituite dalle parole «il PTPR costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo PTPR approvato a norma degli articoli 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR.».

*Sezione III*DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA
AMBIENTALE

Art. 13.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19 del 2008


1. All'articolo della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole «negli anni dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni dal 2012 al 2020».



2. Al comma 3 dell'art. 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole «diciotto milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue milioni e mezzo di euro».

Art. 15.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:

«3-bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).».

Sezione IV

DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TUTELA NATURALISTICA DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. L'art. 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (Istituzione). — 1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'art. 12.

2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:

- a) le finalità;
- b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
- c) gli obiettivi gestionali specifici;
- d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.

3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

«1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.».

2. Il comma 6 dell'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 54-bis della legge regionale n. 6 del 2005

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale). — 1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.

3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.

4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.

5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.».

Art. 19.

Abrogazioni

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2011 è abrogato.

3. La lettera d) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni) è abrogata.



Sezione V

DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO

Art. 20.

*Modifiche all'art. 11 della legge regionale
n. 30 del 1992*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole «dall'art. 4, limitatamente alle lettere *b*), *c*) e *d*)», dall'art. 7, limitatamente alle lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4, limitatamente alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e-bis*), dall'art. 7, limitatamente alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e-bis*)».

Art. 21.

*Modifiche all'art. 167 della legge regionale
n. 3 del 1999*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

«*c-bis*) interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa.».

2. Il comma 4 dell'art. 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

«4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere *c*) e *c-bis*), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.».

Capo V

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 22.

*Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale
n. 10 del 2000*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n. 98 del 2011). — 1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.».

2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.».

Art. 23.

*Inserimento dell'art. 5-bis della legge regionale
n. 9 del 2017*

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova»). Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Pubblicità legale degli atti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale).


— 1. Le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblicano, anche per estratto, nell'albo istituito ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del direttore generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.».

Art. 24.

*Inserimento dell'art. 6-bis della legge regionale
n. 9 del 2017*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova»). Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento - DAT-testamento biologico). — 1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Porta-



le”) quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia-Romagna, dai notai.

2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito per le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e gestione delle informazioni relative all’esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.

3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell’Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell’art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).».

Art. 25.

Riassetto dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l’Ospedale Civile di Baggiovara. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all’Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l’assetto del Presidio ospedaliero unico dell’Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell’art. 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

2. Il personale dell’Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell’art. 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è trasferito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell’art. 31 del decreto legislati-

vo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.

3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’ottimale allocazione delle risorse per l’esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE


Art. 26.

Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

1. Al fine di favorire l’esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni. L’importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l’esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L’entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell’ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. La posizione di distacco, su richiesta dell’ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell’art. 8 della legge



regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.

5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.

Art. 27.

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 26 della presente legge, le graduatorie concorsuali di ARPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 28.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Dopo il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:

«4-bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).».

Art. 30.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole «al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato».

Art. 31.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1996

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente: «Rimborsi e compensazioni».


2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:

«2-bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.».

Art. 32.

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qua-



loro l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superiori, per ciascun credito, l'importo di trenta euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 33.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), al comma 2 dell'art. 20 le parole: «con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale» sono sostituite da: «dal 1° luglio 2019».

Capo VIII

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 34.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'art. 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale*). — 1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).

2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.

3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.

5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo

quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.

6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'art. 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2004


1. Dopo il comma 8-*quater* dell'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente:

«8-*quinquies*. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'art. 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera *b*), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera *a*), con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) le parole «che deve avvenire entro il 2018» sono sostituite dalle seguenti: «che deve avvenire entro il 2019».



Art. 37.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00038

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 40.

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo n. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;

2. È necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della legge regionale n. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;

3. È necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. È ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attività al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

5. L'intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonché la piena conformità della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle risorse impiegate;

6. In coerenza con la legge regionale n. 5/2008 è opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo consiglio regionale;

Approva la presente legge:

Art. 1.


La programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.»



Art. 2.

Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 3.

Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell'art. 9-ter della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 9-ter della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter (Funzioni della programmazione di area vasta). — 1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l'esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindacati e con il rettore dell'università;

b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d'anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituito un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all'elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all'art. 23-bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.

4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.»

Art. 4.

Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.»

3. Il comma 3 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 5.

Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta.»

2. Il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:


«4. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un'assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il Dipartimento interaziendale interessato.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. L'assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all'art. 69-quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel Dipartimento, rappresentanti del Dipartimento della medicina generale.»

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-ter. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell'assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell'assemblea stessa.»



5. Dopo il comma 4-ter dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.»

6. Al comma 6 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005, le parole: «su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta», sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.»

Art. 6.

Regione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 4-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4-sexies. La commissione di cui al comma 4-quinquies è composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.»

Art. 7.

Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.»

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«b-bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell'art. 39, comma 4;».

Art. 8.

Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «il direttore per la programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato».

Art. 9.

Università. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «la commissione è formata dai direttori per la programmazione di area vasta, da rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende interessate;» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate;».

Art. 10.

Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all'art. 16-quater della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 11 dell'art. 16-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «nonché del direttore della programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.»

Art. 11.

Piano di area vasta. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all'art. 9-ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell'università per quanto di competenza.

2. Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano di area vasta è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.»

Art. 12.

Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Modifiche all'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «con i direttori per la programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta».



Art. 13.

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.»

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:

a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;

b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata.»

3. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.»

4. Il comma 6-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 171/2016.»

5. Il comma 7-ter dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«7-ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.»

Art. 14.

Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: «agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato» sono inserite le seguenti: «e all'art. 2 del decreto legislativo 171/2016».

2. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 171/2016.»

3. La lettera a) del comma 9-bis dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;»

Art. 15.

Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.»

Art. 16.

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto). — 1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;



b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;

d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato, all'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'art. 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64-bis e 71-novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.».

Art. 17.

Ufficio di coordinamento. Modifiche all'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è abrogata.

Art. 18.

Comitato tecnico scientifico. Modifiche all'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'art. 49-quinquies, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h) ed i);».

Art. 19.

Conferenza regionale permanente. Modifiche all'art. 76-septies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 76-septies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;».

Art. 20.

Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'art. 76-octies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'art. 76-octies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;».

Art. 21.

Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005


1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso.».

Art. 22.

Direttore amministrativo. Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 106 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «e all'art. 40-bis.».



Art. 23.

Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell'art. 142-decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-novies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-decies (*Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali*). — 1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 in conformità all'accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.»

Art. 24.

Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'art. 142-undecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-decies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142 undecies (*Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta*). — 1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all'entrata in vigore del presente articolo.

2. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni è assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.»

Art. 25.

Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'art. 142-duodecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-undecies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142 duodecies (*Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta*). — 1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all'art. 9-ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.»

Art. 26.

Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00405

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 41.

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;



Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme in materia di Governo del territorio» in materia di indagini geologiche);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali, espressi nelle sedute del 26 giugno 2017 e 18 giugno 2018 e le relative osservazioni;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino istituzionale operato con la legge regionale n. 22/2015 e del trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto delle norme comunitarie e

nazionali di riferimento, si rende necessario disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;

2. È necessario chiarire che la gestione del rischio di alluvioni è l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni ed è attuata attraverso interventi volti a ridurre la pericolosità e l'entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti;

3. Al fine di salvaguardare la sicurezza idrogeologica del territorio è necessario disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali, nonché nella fascia di cui all'art. 96, comma 1, lettera *f*), del regio decreto n. 523/1904, prevedendo, in via generale, il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per alcune tipologie di opere ed interventi;


4. In ragione della *ratio* della disposizione di cui al sopracitato art. 96, comma 1, lettera *f*), del regio decreto n. 523/1904 che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, ha due principali scopi: da un lato, quello di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali e, dall'altro, quello di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, è necessario prevedere una disciplina espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;

5. Per quanto espresso al punto 4, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico e di permettere l'accesso alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua per una efficace manutenzione degli stessi, è, altresì, necessario disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'art. 96, comma 1, lettera *f*), del regio decreto n. 523/1904 e nelle aree demaniali quali alvei, golene, argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera *e*), della legge regionale n. 79/2012;

6. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di cassazione civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, per cui: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (...)», è necessario definire in tal senso le aree demaniali oggetto della presente legge;

7. Nelle aree non incluse nel demanio idrico comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, è necessario chiarire che, sul patrimonio edilizio esistente realizzato in assenza di titolo abilitativo e con verifica di compatibilità idraulica negativa, non è ammesso alcun intervento se non la sua demolizione, in ottemperanza alla normativa statale e regionale in materia di abusi edilizi;

8. Nei casi di cui al punto 7, è necessario esplicitare che i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per procedere alle demolizioni di immobili abusivi;



9. Nelle aree del demanio idrico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, sul patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio ed idraulico, con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, oppure sul patrimonio edilizio esistente che sia stato oggetto di sanatoria, è necessario chiarire che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, i soli interventi edilizi finalizzati alla conservazione e manutenzione dei manufatti esistenti, ritenendosi pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche;

10. Oltre a quanto indicato al punto 9, al fine di assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio delle persone, relativamente allo stesso patrimonio e sempre con riferimento alle medesime aree, è necessario vietare i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento;

11. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, è inoltre necessario chiarire che sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

12. È necessario esplicitare che le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano alle opere, agli interventi e ai manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 della legge regionale n. 65/2014, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 80/2015;

13. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità è necessario dettare disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua e alla loro gestione;

14. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e edilizio esistente, nonché per le attività economiche, è necessario prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio di alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 49/2010;

15. È necessario chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge anche secondo le modalità esplicitate nel regolamento di cui all'art. 104 della legge regionale n. 65/2014;

16. Per quanto concerne la pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario esplicitare che la gestione del rischio di alluvioni è perseguita rispetto allo scenario indi-

viduato dai piani di gestione del rischio di alluvioni quale «scenario per alluvioni poco frequenti» associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni;

17. Rispetto allo scenario di alluvioni poco frequenti, ai fini della gestione del rischio di alluvioni, si chiarisce che è ammissibile quale livello massimo di rischio, il livello di rischio medio R2, definito tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180), al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

18. È indispensabile differenziare le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali, valutata tramite la classe di pericolosità idraulica, ed in funzione dell'intensità del fenomeno idraulico, valutata tramite la magnitudo idraulica, ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente;


19. Le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni sono individuate dai comuni nei propri strumenti urbanistici secondo criteri di appropriatezza tenendo in considerazione i costi ed i benefici di natura economico ed ambientale in coerenza con il decreto legislativo n. 49/2010;

20. Si reputa necessario differenziare le condizioni di attuazione degli interventi a seconda che questi ricadano all'interno o all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della legge regionale n. 65/2014;

21. In ordine a ospedali, case di cura e strutture strategiche per la gestione dell'emergenza ed impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, è necessario stabilire limitazioni alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, relativamente alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti indipendentemente dalla magnitudo idraulica;

22. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all'entità della magnitudo idraulica e alla presenza di sistemi arginali, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l'assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione come condizione per la realizzazione degli interventi edilizi di nuova costruzione;

23. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all'entità della magnitudo idraulica, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l'assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione oppure interventi di difesa locale, come condizione per la realizzazione di alcune tipologie di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente;



24. È necessario prevedere una specifica disciplina in relazione alla realizzazione di infrastrutture lineari o a rete, parcheggi e sottopassi;

25. È necessario chiarire che nei procedimenti relativi a titoli abilitativi, ivi compresi quelli in sanatoria, di competenza dei comuni, relativamente alle aree demaniali oggetto di concessione nonché nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa vigente in materia;

26. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate nei termini e con le modalità di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 49/2010;

27. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato alla implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;

28. È necessario prevedere specifiche disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte di soggetti privati al fine di agevolare la realizzazione di interventi di difesa del suolo;

29. È necessario garantire un adeguato termine per l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la massima conoscibilità delle presenti disposizioni, stabilendo che la stessa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

30. È opportuno precisare che sono state accolte o accolte parzialmente, in ragione della coerenza con l'impianto generale della legge, tutte le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali nel parere del 18 giugno 2018;

Approva la presente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), la Regione, al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, nonché al fine di mitigare i fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico, disciplina la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua.

Art. 2.

Definizioni

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, ai fini della presente legge si intende per:

a) «scenario per alluvioni frequenti»: lo scenario di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a trenta anni;

b) «scenario per alluvioni poco frequenti»: lo scenario di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni;

c) «pericolosità da alluvione»: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato;

d) «aree a pericolosità per alluvioni frequenti»: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;

e) «aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti»: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del decreto legislativo n. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media;

f) «battente»: l'altezza della lama d'acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;


g) «gestione del rischio di alluvioni»: le azioni e le misure volte a ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;

h) «magnitudo idraulica»: la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti:

h1) «magnitudo idraulica moderata»: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri;

h2) «magnitudo idraulica severa»: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri;

h3) «magnitudo idraulica molto severa»: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 metri;



i) «rischio di alluvioni»: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento;

l) «vulnerabilità»: la potenzialità dell'elemento esposto a subire danni per effetto dell'evento alluvionale;

m) «rischio medio R2», definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180), come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

n) «opere di sopraelevazione»: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza;

o) «opere idrauliche»: opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata;

p) «interventi di difesa locale»: interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale;

q) «opere non diversamente localizzabili»: le opere per le quali il Comune dichiara negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica che non possono essere realizzate in aree con minore rischio di alluvioni;

r) «interventi di nuova costruzione»: la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra che comportano la trasformazione in via permanente di suolo ineditato, nonché l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee;

s) «aree presidiate da sistemi arginali»: aree situate a quote altimetriche inferiori alla quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell'argine. Il limite esterno di tale aree è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica sopra individuata pari a 2 metri, comunque non superiore alla distanza di 300 metri dal piede esterno dell'argine.

Art. 3.

Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2,

lettera *e)*, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera *e)*, della legge regionale n. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi di natura idraulica, quali in particolare:

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;

2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;

3) rimodellazione della sezione dell'alveo;

4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo;

b) reti dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;

c) opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;

f) itinerari ciclopedonali;

g) opere di adduzione e restituzione idrica;

h) interventi di riqualificazione ambientale.

3. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera *e)*, della legge regionale n. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti, qualora ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, tutti gli interventi edilizi finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, a condizione che siano realizzati interventi di difesa locale qualora si modificchino le parti dell'involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Non sono comunque consentiti i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento, interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche.



4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono consentiti, previa autorizzazione della struttura regionale competente, che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;

c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;

d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;

f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 sia inserito nel piano di protezione civile comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 costituisce elemento di verifica della compatibilità idraulica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5. L'autorizzazione idraulica è rilasciata dalla struttura regionale competente con le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

7. Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

8. Gli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 e a condizione che siano adottate nei piani comunali di protezione civile misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del regola-

mento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Art. 4.

Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d'acqua

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non sono consentite le coperture dei corsi d'acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 79/2012.

2. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all'art. 6 per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, nonché a consentirne la manutenzione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) riapertura totale del corso d'acqua;

b) eventuale delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con le strutture del corso d'acqua;

c) ampliamento della sezione esistente esclusivamente in zona edificata e nel caso di dichiarata mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, allo scopo di ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità, o altre tipologie di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 5.

Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d'acqua


1. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'art. 4, i soggetti concessionari di cui all'art. 6 garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità.

2. All'atto del rilascio la concessione è comunicata al comune territorialmente interessato affinché d'intesa con la Regione:

a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell'opera;

b) individui il tempo di ritorno della portata che transita nel tratto coperto del corso d'acqua;

c) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).



3. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:

a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;

b) le procedure di emergenza;

c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua.

Art. 6.

Gestione dei tratti coperti dei corsi d'acqua

1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d'acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da soggetti diversi, sono dati in concessione ad uno o più soggetti in forma associata e, laddove non sia possibile individuare un unico soggetto, al comune territorialmente interessato.

2. Qualora il tratto coperto del corso d'acqua ricada in un'area urbanizzata ed attraversi più di due proprietà, o la copertura sia stata eseguita per pubblica utilità, la gestione dello stesso e la relativa concessione sono affidate al comune o ai comuni territorialmente interessati in forma associata.

Capo II

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Art. 7.

Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

1. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nonché per le attività economiche, i comuni disciplinano i diversi usi e le trasformazioni del territorio nel rispetto della gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo n. 49/2010.

2. La gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale è perseguita con riferimento allo scenario per alluvioni poco frequenti.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014, ai fini del raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, i comuni, nei piani operativi o nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, individuano nelle zone soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti, le opere di cui all'art. 8, necessarie per l'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel rispetto della presente legge.

4. I comuni individuano le opere di cui all'art. 8 secondo criteri di appropriatezza in relazione alla tipologia di intervento da realizzare nell'ambito della gestione del rischio di alluvioni, unitamente ai costi ed ai benefici di natura economica ed ambientale in coerenza con il decreto legislativo n. 49/2010.

Art. 8.

Opere per la gestione del rischio di alluvioni

1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;

b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

d) interventi di difesa locale.

2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la realizzazione delle seguenti opere:

a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;

b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:

1) nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;

2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento.

3. Le opere o interventi di cui al comma 2, lettera *b)*, sono previste negli strumenti urbanistici e sono realizzate previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente in relazione al titolo abilitativo di riferimento.

4. Le opere idrauliche di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono realizzate prima o contestualmente all'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche.


Capo III

INTERVENTI EDILIZI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 9.

Ambito di applicazione del capo III

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla legge regionale n. 65/2014.



Art. 10.

Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso:

a) ospedali e case di cura;

b) strutture strategiche per la gestione dell'emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile di cui alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

c) impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solo a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzate le opere o le funzioni di cui al comma 1, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso. Tali opere o funzioni possono essere realizzate soltanto se non diversamente localizzabili e, comunque, secondo quanto stabilito agli articoli 11, 12, 13 e 16.

Art. 11.

Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) o b).

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

Art. 12.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici, anche attraverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l'incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale ad un intervento sul patrimonio edilizio esistente oppure nel caso in cui l'incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale all'ampliamento e all'adeguamento di opere pubbliche.


3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, per la realizzazione degli interventi edilizi sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, qualora modifichino le parti dell'involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d).

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c).

7. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuo-



ve unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)* o *b)*.

8. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per i volumi interrati esistenti non sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento.

Art. 13.

Infrastrutture lineari o a rete

1. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*.

2. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

3. L'adeguamento e l'ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e delle relative pertinenze può essere realizzato nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di seguito indicati possono essere realizzati alle condizioni stabilite:

a) itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

b) parcheggi in superficie, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

c) nuove infrastrutture a rete per la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento degli scarichi idrici, il trasporto di energia e gas naturali nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelle esistenti, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio;

d) impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento e l'ampliamento di quelli esistenti, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*;

e) impianti e relative opere per il trattamento della risorsa idrica e per la depurazione, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* o *c)*;

f) adeguamento e ampliamento degli impianti e delle relative opere di cui alla lettera *e)*, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere o interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* o *d)*.

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati sottopassi a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*.

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati sottopassi, solo se non diversamente localizzabili, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

Art. 14.

Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 3, nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del piano di protezione civile comunale. A tal fine il comune, entro centottanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

Capo IV

INTERVENTI EDILIZI ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 15.

Ambito di applicazione del capo IV


1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla legge regionale n. 65/2014.

Art. 16.

Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato

1. Gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa e molto severa, è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)* o *b)*, come condizione per la realizzazione di interventi di nuova costruzione.



3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nuovi edifici rurali a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzate nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) o c).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati annessi agricoli a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggano volume di laminazione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE ALLE LEGGE REGIONALE N. 80/2015 E 65/2014 E ABROGAZIONI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Sezione I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite.

2. La presente legge non si applica:

a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;

b) ai piani attuativi e ai piani diretti convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 104 della legge regionale n. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il Governo del territorio» in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 18.

Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al decreto legislativo n. 49/2010:

a) le aree a pericolosità per alluvioni frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014 come aree interessate da alluvioni frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino;

b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 65/2014, come interessate da alluvioni poco frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.

2. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al decreto legislativo n. 49/2010, si assume come battente di riferimento, qualora non determinato:


a) il battente corrispondente alla quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, valutata rispetto al livello del mare;

b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, il battente pari a 2 metri.

Art. 19.

Rilascio dell'autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni

1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all'art. 3 o nell'ambito del procedimen-



to di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all'art. 3, comma 5, e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti.

2. L'autorizzazione idraulica è, comunque, rilasciata previa verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 3, comma 5, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 1 si riferisca ad interventi sostitutivi o interventi di parziale demolizione nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate e il miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente, realizzati a distanze diverse di quelle di cui all'art. 96, comma 1, lettera *f*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). Tali interventi debbono essere previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali sulla base della valutazione, effettuata dal comune, di condizioni locali e di specifiche esigenze di tutela delle acque e degli argini che garantiscano lo sfruttamento, il libero deflusso e la tutela delle acque.

3. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 2, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, connesse al territorio antropizzato.

Art. 20.

Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 49/2010. La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.

2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006, il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.

3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi del decreto legislativo n. 49/2010, qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinino la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a*) e *b*), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

Sezione II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI NUMERI 80/2015 E 65/2014 E ABROGAZIONI

Art. 21.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 80/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera *i*), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'art. 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla legge regionale n. 80/2015 e alla legge regionale n. 65/2014).».

Art. 22.

Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 80/2015

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 80/2015, è inserito il seguente:


«Art. 3-bis (Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati). — 1. La Regione, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all'affidamento dei servizi tecnici.

3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:

a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012;

b) procede alla stipula della convenzione.



4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;

b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d);

c) i tempi di realizzazione dell'opera da parte del privato;

d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d'appalto e delle condizioni di esecuzione;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;

f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;

g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;

h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.

5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.

7. Ai fini dell'acquisizione dell'opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:

a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l'avvenuto trasferimento o l'asservimento dei beni in favore della Regione;

b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;

c) il certificato di collaudo statico.

8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell'opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte

del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.

10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l'opera oggetto dell'istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'art. 26 della legge regionale n. 79/2012.».

Art. 23.

Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell'art. 57 della legge regionale n. 65/2014 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'art. 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza.».

Art. 24.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

b) legge regionale 24 maggio 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla legge regionale n. 21/2012);

c) l'art. 9 della legge regionale 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla legge regionale n. 65/2010, alla legge regionale n. 66/2011, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 21/2012);

d) l'art. 11 della legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60 (Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla legge regionale n. 79/2012, alla legge regionale n. 21/2012 e alla legge regionale n. 91/1998).


Sezione III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 25.

Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria

1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all'implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.



2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l'art. 18, comma 2. È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla legge regionale n. 68/2011.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.

4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.

5. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 480.000,00 per l'anno 2018 a valere sugli stanziamenti della Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018.

6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 5, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018.

In diminuzione:

Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 01 «Fondo di riserva», titolo 1 «Spese correnti», per euro 480.000,00.

In aumento:

Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 01 «Difesa del suolo», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 480.000,00.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00406

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 maggio 2018, n. 14.

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nella Regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 agosto 2018 - Parte Prima n. 33)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione»;


Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana n. 28 del 1° luglio 2016, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. «Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015» di modifica del decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Visto l'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale sono state fissate le modalità di costituzione e gestione del «fondo» per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel medesimo comma 2;

Vista la nota n. 58324 del 3 dicembre 2014, con la quale la Segreteria generale della Presidenza della regione ha suggerito l'adozione da parte dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità di un atto regolamentare unico per tutta l'Amministrazione regionale, i cui criteri possano costituire linee guida per gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/11 presenti nel territorio della regione stessa;

Visto lo schema di «regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito nel-



la regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8» predisposto dal Dipartimento regionale tecnico;

Visto il verbale della contrattazione decentrata integrativa tenutasi in data 25 settembre 2017, durante la quale lo schema di regolamento predisposto dal Dipartimento regionale tecnico è stato apprezzato positivamente dalle Organizzazioni sindacali;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della regione, rilasciato con nota prot. n. 2025/328.04 del 26 gennaio 2018;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana n. 121/2018 del 16 marzo 2018 emesso nella adunanza di sezione del 13 marzo 2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 18 aprile 2018;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici», recepito nella Regione siciliana con la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e disciplina i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, ivi inclusi quelli relativi ai beni culturali, affidati dalla regione siciliana.

2. Il regolamento fissa le modalità ed i criteri di ripartizione delle quote parti delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, previste dal comma 3 del medesimo articolo, e si applica al personale non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione regionale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stessa esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione del presente comma si applica ai contratti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'autorizzazione al suddetto personale dell'Amministrazione regionale a rendere prestazioni su incarico di altre stazioni appaltanti o enti pubblici è subordinata all'applicazione, da parte di essi, dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

5. I criteri individuati nel presente regolamento costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella regione siciliana.

6. Ogni richiamo al Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed ai decreti ministeriali di attuazione.

7. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione o adeguamento nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva della regione siciliana in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali e di stato giuridico ed economico degli impiegati della regione.

Art. 2.

Destinazione delle somme per gli incentivi

1. Le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici sono destinate, sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento, al personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

2. Le somme sono ripartite tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche esclusivamente nell'ambito delle seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività del responsabile del procedimento;
- e) attività di direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione del contratto;
- f) collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- g) collaudo statico ove necessario;
- h) collaborazione alle attività di responsabile del procedimento e degli altri soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.


Art. 3.

Costituzione e quantificazione delle somme degli incentivi per attività tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli contratti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti sono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara, al netto dell'IVA, e compresi gli oneri per la sicurezza, secondo le percentuali effettive definite ai commi 5, 6, 7 e 8.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici l'80 per cento delle risorse finanziarie di detto fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura sulla base dei presenti criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

3. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture;



in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 ovvero dei commi 7 e 8 del presente articolo; le somme da destinare agli incentivi ai sensi dei commi 6 e 8 sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta.

4. L'importo di cui al comma 2 si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale.

5. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

- 1) 2,00%, per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
- 2) 1,90%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- 3) 1,80%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
- 4) 1,70%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
- 5) 1,60%, per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

6. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 1,60%, per importi a base di gara sino ad € 1.000.000;
- b) 1,52%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- c) 1,44%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
- d) 1,36%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
- e) 1,28% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

7. Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo i contratti di servizi e forniture il cui importo a base di gara sia inferiore a € 40.000,00. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, la percentuale massima, di cui al comma 1 del presente articolo è graduata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

- 1) 1,00%, per importi a base di gara superiori ad € 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- 2) 0,70%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad € 1.000.000;
- 3) 0,50%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- 4) 0,30%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
- 5) 0,20%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;

6) 0,10%, per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.

8. Le corrispondenti percentuali da destinare agli incentivi, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 113, sono pertanto le seguenti:

- a) 0,80%, per importi a base di gara superiori ad € 40.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere c) o d), del Codice dei contratti pubblici;
- b) 0,56%, per importi pari o superiori alle suddette soglie e sino ad € 1.000.000;
- c) 0,40%, per importi superiori ad € 1.000.000 e sino ad € 5.000.000;
- d) 0,21%, per importi superiori ad € 5.000.000 e sino ad € 25.000.000;
- e) 0,16%, per importi superiori ad € 25.000.000 e sino ad € 50.000.000;
- f) 0,08% per importi a base di gara superiori ad € 50.000.000.


9. Le percentuali determinate ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano sugli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

10. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti, per contratti di lavori, comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice dei contratti pubblici. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

11. Gli importi corrispondenti alle suddette percentuali sono inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro, servizio, fornitura; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto della ripartizione del compenso fra gli aventi diritto.

12. Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici;
- b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice dei contratti pubblici;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti (Centrale unica di committenza - Uffici regionali per le gare di appalto);
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei contratti pubblici;



f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici;

g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

13. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, è riconosciuta un'aliquota della somma complessiva prevista per «gli incaricati del collaudo tecnico amministrativo e statico», determinata come di seguito:

$$Pcs = \frac{Is}{It} \times Cs$$

Dove:

Pcs = aliquota spettante al collaudatore statico;

Is = importo delle strutture;

It = importo totale delle opere;

Cs = 0,5 coefficiente di adeguamento.

Art. 4.

Onorari, distribuzione e ripartizione delle somme per gli incentivi

1. Le somme di cui all'art. 3 sono riferite all'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara.

2. La redazione di eventuali perizie di variante che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti pubblici, per i quali i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.

3. La distribuzione delle somme è proposta dal responsabile del procedimento in conformità alle percentuali indicate negli allegati «A» e «B» che costituiscono parte integrante del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.

4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del dirigente gestore dei relativi fondi, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile del procedimento.

5. L'incentivo può essere liquidato:

a) al personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pub-

blici, e dai relativi collaboratori, nella misura del 70%, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 30% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

b) al responsabile del procedimento, ai collaboratori ed alla relativa struttura di supporto per il 50% dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

c) al direttore dei lavori ed alla relativa struttura di supporto (direttore operativo e ispettore di cantiere), al direttore dell'esecuzione, al collaudatore ed ai rispettivi collaboratori dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

7. Qualora l'Amministrazione regionale non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.

8. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui all'art. 2.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5.

Sostituzioni delle figure professionali ed amministrative

1. In tutti i casi di sostituzione del responsabile del procedimento e degli altri dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, e relativi collaboratori, ai soggetti sostituiti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte, e certificate dal responsabile del procedimento subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile del procedimento, o dal responsabile del procedimento negli altri casi, con le modalità di cui all'art. 4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7.

Art. 6.

Termini per le prestazioni

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di



progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile assegnato all'impresa per l'esecuzione del contratto; i termini per il collaudo o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7.

Penalità

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per errori o omissione di progettazione, come definiti al comma 10 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale azione disciplinare, al responsabile del procedimento nonché al personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto non viene corrisposta l'aliquota di incentivo relativa alla attività di verifica; ove già corrisposta, l'amministrazione procede al recupero delle somme erogate.

2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, l'incentivo da corrispondere al personale incaricato di tale fase viene ridotto di una quota, da valutarsi a cura del Dirigente responsabile, compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento di quello relativo alla fase medesima.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, servizi, fornitura con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente responsabile compresa tra il 5 per cento e il 50 per cento da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

4. Le penalità previste per il ritardo non si applicano solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma, con almeno 15 giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili agli stessi tecnici. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del dirigente generale, sentito il responsabile del procedimento o il dirigente dell'ufficio periferico.

Art. 8.

*Disposizioni transitorie e finali,
abrogazioni, entrata in vigore*

1. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici. Restano incentivabili secondo la previgente disciplina, recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come recepito nella regione siciliana con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, le attività riferite a contratti i cui bandi siano stati pubblicati o, nelle procedure senza bando, i cui inviti siano stati diramati prima dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, anche se ancora in corso di svolgimento.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia all'Assessore di riferimento o, per gli enti diversi dalla regione, all'organo di vertice una relazione in ordine alla applicazione del presente regolamento, dove siano indicati i progetti affidati nell'anno precedente, gli incentivi liquidati, gli eventuali vizi riscontrati e le contestazioni sorte per cause imputabili al personale incaricato.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto presidenziale 5 dicembre 2016, n. 3, fatta salva la sua perdurante applicazione nei casi di cui al comma 1.

4. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana.


Palermo, 30 maggio 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le infrastrutture
e la mobilità*
FALCONE

(*Omissis*).

18R00398





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 3 0 2 *

€ 3,00

